CAMERA DEI DEPUTATI N. 1894

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata l'11 luglio 1984

Inserimento nei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento ex allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come noto, antecedentemente alla entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, che ha disposto l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione, gli allievi degli istituti dell'opera nazionale figli degli aviatori (ONFA), purché in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore, potevano essere ammessi automaticamente, con precedenza assoluta, al pari degli allievi provenienti dalle scuole militari, ai concorsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica, e dopo la ferma quinquennale venivano, a domanda, inseriti nel ruolo ad esaurimento.

In altre parole, a costoro era assicurata una sistemazione sicura.

Viceversa con l'entrata in vigore della legge n. 574 del 1980, gli interessati, dopo tre mesi di servizio come ufficiali di complemento ed il successivo periodo di ferma biennale come ufficiali trattenuti, se vogliono passare in servizio permanente effettivo debbono partecipare ai concorsi paritariamente agli ufficiali di complemento provenienti dalla vita civile.

Ora, se la legge n. 574 del 1980 mette i nuovi allievi dell'ONFA e delle scuole militari di fronte alla nuova normativa che può essere accettata o meno, non mi sembra che essa possa essere *sic et simpliciter* imposta ai giovani che antecedentemente al 20 settembre 1980 avevano fatto una precisa scelta di vita e che per effetto dell'introduzione della legge n. 574 del 1980 potrebbero non superare gli esami previsti dai concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo ed essere restituiti alla vita civile al termine del biennio di ferma da ufficiali di comple-

mento, vanificando così anni di applicazione agli studi esclusivamente finalizzati ad una possibile carriera permanente nella vita militare.

Mi sembra quindi un doveroso atto di giustizia consentire ai giovani allievi dell'ONFA che hanno intrapreso la carriera militare prima della entrata in vigore della legge n. 574 del 1980 di poter continuare a godere dei privilegi loro concessi con la normativa anteriore.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, vi chiedo di esaminare e di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'accesso ai ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *c*), della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'arma aeronautica che hanno seguito, prima della entrata in vigore della suddetta legge, i normali corsi di studio quali allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), è regolato dalle norme applicabili anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 35, sesto comma, della legge stessa.